

STATUTO

PANATHLON CLUB VALLE D'AOSTA 1958 - APS

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

È costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, con sede in Aosta (AO) alla Via Clavalité, n° 20 c/o l'Hostellerie du Cheval Blanc, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "Panathlon Club Valle d'Aosta 1958 - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il suo motto è "Ludis Iungit". Ha per emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l'immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole "Panathlon International", il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque spazi con i colori dei cerchi olimpici, al di sotto del quale sono riportate in oro le parole "Associazione Valle d'Aosta", nella parte superiore è presente la bandiera rosso nera della Valle d'Aosta con al centro il simbolo in oro del leone rampante con in alto la scritta "1958", anno di fondazione dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione "Panathlon Club Valle d'Aosta 1958 - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione è membro del Panathlon International e ne accetta le norme dello Statuto e dei Regolamenti che non siano in contrasto con le norme dettate dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e le norme del Codice Civile e della Costituzione Italiana, conformando ad esse le sue attività.

Art. 3 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale, culturale o religioso; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

Art. 4 - Attività dell'Associazione

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) Favorisce l'amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;
- b) Agisce, con azioni sistematiche e continue, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all'etica della responsabilità, alla solidarietà ed al Fair Play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli;
- c) Promuove studi e ricerche sui temi dello sport e dei suoi rapporti con la Società, collaborando con scuole, università ed altre istituzioni culturali e li divulga nell'opinione pubblica;
- d) Attua forme concrete di partecipazione intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti internazionali, nazionali e regionali;
- e) Si adopera per garantire a tutti la possibilità di una sana educazione sportiva, senza distinzione di razza, età, sesso, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;
- f) Instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;
- g) Quale Associazione di Servizio, pone in atto, incentiva e sostiene le attività a favore di persone disabili e/o svantaggiate economicamente, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e della ludopatia e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione di programmi di educazione alla non violenze e di dissuasione dal doping;
- h) Appoggia il Movimento Olimpico e Paralimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'Associazione;
- i) Promuove l'espansione del movimento panathletico in tutto il mondo;
- j) Attua nel proprio territorio ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività Sociale

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, ad Enti di Promozione Sportiva, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

In quanto componente del Panathlon International, l'Associazione è tenuta allo svolgimento degli adempimenti burocratici ed amministrativi secondo le norme statutarie e regolamentari, sempre che essi non siano in contrasto con le norme previste dalla normativa giuridica, fiscale e tributaria, applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Art. 6 - Svolgimento di attività secondarie e strumentali

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7 - Soci

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, le finalità ed i principi ispiratori, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e ne accettino lo Statuto.

Per i minorenni l'adesione all'Associazione dovrà essere richiesta da entrambi i genitori o chi ne fa le veci o il tutore legale.

Ogni Socio, nella richiesta di adesione, dovrà specificare una delle categorie sportive, promozionali e culturali alla quale si dedichi in modo prevalente in qualità di atleta, dirigente, tecnico o volontario distinguendosi per comportamento consono allo spirito panathletico.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Domanda di ammissione a Socio

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro Soci.

Art. 9 - Rigetto della domanda di ammissione a Socio

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche Sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri Sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza dell'anno solare di affiliazione, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'ammissione a Socio avviene in occasione di eventi organizzati dall'Associazione ed avviene in forma solenne con la presentazione del medesimo Socio al resto degli associati secondo le prassi del Panathlon International e con la consegna di un distintivo riportante i loghi dell'Associazione (spilla, cravatta, foulard, etc..) che il Panathleta si impegna ad indossare in occasione delle attività svolte dall'Associazione.

L'ammissione a Socio comporta, altresì:

- a) Il perseguimento delle attività statutarie sia dell'Associazione che del Panathlon International;
- b) Conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi enunciati dalla "Carta del Panathleta";
- c) Partecipare all'attività dell'Associazione;
- d) Cooperare attivamente, in prima persona, ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione, o da questa organizzata in attuazione alle deliberazioni anche del Panathlon International o delle sue diramazioni distrettuali, anche mediante l'assunzione di specifici ruoli stabiliti dai regolamenti;

- e) Adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Panathlon International e delle sue diramazioni distrettuali.

La partecipazione alle attività associative è consentita soltanto ai Soci in regola con le quote associative e con gli eventuali versamenti relativi alle attività statutarie ed istituzionali stabiliti da regolamenti e delibere degli organi dell'Associazione.

Il Socio è tenuto al versamento della quota annuale associativa deliberata dal Consiglio Direttivo in occasione dell'ultima riunione prima della chiusura dell'anno solare.

I Soci sono distinti in: Socio Sostenitore, Socio Onorario, Socio Ordinario, Socio Minorenne.

Il Socio Sostenitore è un Socio che, pur non partecipando attivamente all'attività dell'Associazione, ne condivide gli scopi Sociali e la sostiene con iniziative sia di tipo economico che istituzionale.

Il Socio Onorario è un Socio che si è distinto nel corso della sua attività di Panathleta e pur non essendo più partecipe attivo dell'attività associativa è esonerato dal versamento della quota associativa annuale, mentre sarà l'Associazione a farsi carico dell'eventuale quota da versare al Panathlon International. La qualifica di Socio onorario può essere concessa solo dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei tre/quarti degli aventi diritto di voto, a seguito di proposta da parte del Consiglio Direttivo.

Per il Socio Minorenne sono previste agevolazioni relativamente alla quota associativa annuale che saranno stabilite da delibere del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto del Socio Minorenne è esercitabile da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o dal tutore legale.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa con decadenza automatica trascorsi 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota Sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Socio per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 - Attività Sociali

L'Associazione programma e realizza le attività funzionali agli scopi sociali. L'Associazione si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque non meno di dieci volte all'anno, in luogo, giorno ed ora fissati preferibilmente con cadenze ricorrenti dal Consiglio Direttivo.

Nel corso delle riunioni mensili vengono affrontati gli argomenti relativi all'attività istituzionale dell'Associazione, ai regolamenti interni e del Panathlon International e le azioni dell'Associazione attinenti le finalità definite nell'oggetto Sociale.

L'Associazione promuove ed organizza eventi, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, etc. sui temi attinenti alle finalità del movimento panathletico e dell'Associazione medesima.

I rappresentanti del Panathlon International (Presidente, Dirigenti, Governatori o loro rappresentanti ufficiali) possono partecipare agli eventi ed alle riunioni dell'Associazione, senza diritto di voto, secondo le regole del cerimoniale del Panathlon International.

Art. 14 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Art. 15 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche Sociali sono elettive ed hanno durata biennale o quadriennale, a seconda dei regolamenti del Panathlon International.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno sei mesi.

In caso di impossibilità da parte di un Socio di partecipare ad un'Assemblea è prevista la delega, ma può essere affidata solo ad un Socio in regola con i versamenti delle quote associative. Ogni Socio può rappresentare in delega un solo altro Socio.

Le Assemblee possono essere ordinarie, elettive e straordinarie. Le Assemblee elettive sono convocate in occasione di Assemblee ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali oppure sono convocate in occasione di Assemblee Straordinarie nei casi di decadenza delle cariche sociali nei casi previsti dalla Statuto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

I Soci non in regola con le quote associative o che sono associati da meno di sei mesi non hanno diritto di voto durante le Assemblee.

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio Sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di Socio nei casi previsti dallo Statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida se, in prima convocazione, è presente la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Nel caso di convocazione di Assemblea straordinaria che debba deliberare su modifiche dello Statuto, è da considerarsi valida solo se in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con almeno 1/3 dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Nel caso di convocazione di Assemblea straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa, è da considerarsi valida solo se in prima convocazione ed in seconda convocazione, sono presenti almeno 2/3 dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 20 - Partecipazione alle Assemblee

Tutte le Assemblee e le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza, in modalità telematica o mista, attraverso l'utilizzo di piattaforme che consentano la registrazione e l'identificazione dei partecipanti e la produzione di report con l'indicazione della presenza.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 21 - Modalità di voto

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche Sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Past-President, che ha terminato il suo mandato e non è stato rieletto o non fa parte del Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo eletto, nomina al suo interno uno o più Vice-Presidenti ed il Tesoriere.

Il Segretario può essere nominato internamente al Consiglio Direttivo, ma anche esternamente al Consiglio stesso, in tal caso non essendo Consigliere non ha diritto di voto.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede Sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio Sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi Sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 25 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma Sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci nelle medesime modalità con cui vengono eletti i Consiglieri.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 26 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo in occasione della prima seduta di insediamento tra i componenti medesimi del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Si occupa di redigere ed inviare le comunicazioni ufficiali dell'Associazione, collabora nell'organizzazione burocratico-amministrativa dell'Associazione con il Presidente, il Tesoriere e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale ed attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da due a tre componenti effettivi di cui uno svolge la funzione di Presidente del Collegio e da uno o due supplenti.

Nella prima riunione utile, i componenti nominano al loro interno colui che svolgerà il ruolo di Presidente. Sono eletti nelle stesse modalità con cui sono eletti i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica come il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari, nonché sui ricorsi di Soci contro altri Soci per lesione dei principi associativi o delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 31 - Patrimonio, esercizio Sociale e bilancio

Gli esercizi Sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, nei tempi previsti dall' art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 32 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio Sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio Sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote Sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota Sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri Sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi Sociali.

La documentazione di cui sopra può essere tenuta anche in modalità digitale.

Art. 36 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri Sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti Sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 37 - Bilancio Sociale ed informativa Sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con le stesse finalità sociali.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R, PEC o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni ed allo Statuto ed i regolamenti del Panathlon International e delle sue articolazioni territoriali.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



Firmato digitalmente da: JORIOZ ALBERTO
Ruolo: Avvocato
Data: 11/05/2026 12:08:45